



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 87 cpv. 1 lett. b

¹ Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:

b. immagini del volto;

...

Art. 87a Esperto in dattiloscopia e in immagini del volto
(art. 109/ LStrI)

¹ La verifica ai sensi dell'articolo 109/^{quinquies} capoversi 1 e 2 LStrI dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l'articolo 109/ capoverso 5 LStrI è affidata a un esperto in dattiloscopia o in immagini del volto dei servizi competenti per l'identificazione biometrica dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).

² La procedura è retta dagli articoli 11 capoversi 3–5 e 11a capoversi 3–6 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999² sull'asilo (OAsi 3).

³ L'esperto inoltra il risultato della verifica alla SEM e ai servizi del Corpo delle guardie di confine o delle autorità cantonali e comunali di polizia che hanno registrato i dati sulla cui base è stato attivato il confronto automatico in Eurodac.

¹ RS 142.201

² RS 142.314

Art. 87b Diritto d'accesso e diritto di rettifica, d'integrazione o di cancellazione dei dati Eurodac

La procedura relativa all'esercizio del diritto d'accesso e del diritto di rettifica, d'integrazione o di cancellazione dei dati Eurodac è retta dagli articoli 11*b* e 11*c* OAsi ³³.

Art. 87c

Abrogato

Art. 87e Comunicazione di dati Eurodac a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen

¹ I dati trattati in Eurodac non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

² Per provare l'identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio è possibile comunicare dati personali Eurodac a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen, purché:

- a. siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento (UE) 2024/1358⁴; e
- b. lo Stato che ha registrato i dati acconsenta alla comunicazione degli stessi.

³ Possono essere comunicati i seguenti dati rilevati in vista dell'esame di una domanda d'asilo, dell'accertamento dell'identità di cittadini di Stati terzi o apolidi soggiornanti illegalmente, o dell'applicazione dei criteri del regolamento (UE) 2024/1351⁵:

- a. nome, cognome, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»;
- b. sesso;
- c. data, luogo e Paese di nascita;
- d. nazionalità;
- e. le seguenti indicazioni riguardanti il documento di viaggio:
 1. tipo e numero del documento di viaggio,
 2. data di scadenza,

³ RS 142.314

⁴ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L, 2024/1358, 22.05.2024.

⁵ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

3. autorità di rilascio,
 4. Paese di rilascio;
- f. dati biometrici di persone che chiedono protezione internazionale, persone cui è stata concessa protezione, persone ammesse nel quadro di un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, persone soggiornanti illegalmente o persone registrate come sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.
- 4 Contemporaneamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f possono essere comunicati:
- a. i seguenti metadati relativi ai dati biometrici:
 1. data di rilevamento,
 2. data di comunicazione a Eurodac;
 - b. i seguenti dati relativi all'interessato:
 1. Stato membro d'origine, luogo e data della registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine,
 2. una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio o di un altro documento che faciliti l'identificazione, accompagnata da un'indicazione della sua autenticità,
 3. luogo e data dello sbarco;
 - c. identificativo utente dell'operatore.

Art. 88a, rubrica e cpv. 1^{bis}, 2 e 3

Situazione particolare dei minorenni non accompagnati

(art. 9b cpv. 4, 9c cpv. 4, 64 cpv. 4 e 5 nonché 109/ cpv. 2 LStrI)

^{1bis} Nel quadro della registrazione dei dati delle persone soggiornanti illegalmente o delle persone fermate mentre attraversavano irregolarmente una frontiera esterna in Eurodac, i minorenni non accompagnati devono essere accompagnati da una persona di fiducia.

² Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l'autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente agli articoli 9b capoverso 4, 9c capoverso 4, 64 capoverso 4, 64a capoverso 3^{bis} o 109/ capoverso 2 LStrI per la durata della procedura secondo il diritto in materia di stranieri, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

³ La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenne non accompagnato nel quadro della registrazione dei dati in Eurodac nonché nella procedura di allontanamento, comprese le procedure concernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73–81 LStrI.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.

